

AVV. MARCO CINI
Via N. Tommaseo n. 56 - 35131 Padova
tel. 049.660805; fax 049.661056
p.e.c.: marco.cini@ordineavvocatipadova.it

AVV. STEFANO BELLON
Via D. Valeri n. 5 - 35131 Padova
tel. 049.8761026; fax 049.8761026
p.e.c.: stefano.bellon@ordineavvocatipadova.it

AVANTI AL
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione Lavoro

RICORSO

Ex art. 414 c.p.c.

Per

ZENNARO MARIAELENA, nata a Chioggia (VE) il 27.10.1979, residente
in Chioggia, Via San Giuseppe 19, c.f. ZNNMLN79R47C638X;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro *pro-tempore*;

resistente

e

ISTITUTO COMPRENSIVO SOTTOMARINA SUD, in persona del
Dirigente Scolastico p.t., con sede in Sottomarina-Chioggia, Via San Marco
25, c.f. 91020310271;

resistente

e

ISTITUTO COMPRENSIVO SOTTOMARINA NORD, in persona del
Dirigente Scolastico p.t., con sede in Sottomarina-Chioggia, via Laguna 428,
c.f. 91020320270;

resistente

0000

La ricorrente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura



alle liti congiunta al presente atto, dall'Avv. STEFANO BELLON (c.f. BLL SFN 79T31 G224U) e dall'Avv. MARCO CINI (C.F. CNI MRC 59D24 G224R), entrambi del foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Marco Cini, espone quanto segue.

FATTO

1)La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito con qualifica di assistente amministrativo, già in servizio presso l'Istituto Comprensivo n. 5 di Chioggia (VE) (cfr. stato matricolare pag. 13, allegato come **doc. n. 1**).

2)La ricorrente ha visto riconosciuto, nella scuola di servizio, il proprio diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, in quanto, come risulta dalla rituale documentazione presentata all'amministrazione (**doc. n. 2**), assiste persona disabile in situazione di gravità, Sig. Veronese Pietro, **di cui è affine di primo grado**, in quanto figlia della coniuge del disabile medesimo, Sig.ra Zennaro Nadia (cfr. **doc. n. 3 e 4**).

3)Con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1489/2023 è stato approvato il dimensionamento degli istituti comprensivi attivi nel Comune di Chioggia, deliberato dal competente Comune con DGC n. 148/2023 (**doc. n. 5**, secondo PREMESSO).

Successivamente, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n. 1627/2023 sono state apportate alcune rettifiche all'allegato B alla suddetta delibera della Giunta Regionale, relativo al



dimensionamento degli istituti comprensivi del Comune di Chioggia, per cui l'attuale l'assetto definitivo della rete degli istituti comprensivi attivi nel Comune di Chioggia risulta dall'**allegato A** al citato decreto direttoriale, che si produce quale **doc. n. 6**.

4)A seguito del summenzionato dimensionamento,

a)i preesistenti 5 istituti comprensivi del Comune di Chioggia sono stati ridotti a tre: I.C. Chioggia -Borgo, I.C. Sottomarina Nord, I.C. Sottomarina Sud;

b) l'Istituto Comprensivo n. 5 di Chioggia è stato soppresso, a partire dal 1° settembre 2024, e

-il relativo plesso Scuola dell'Infanzia *Madre Teresa di Calcutta* assegnato all'I.C. Sottomarina Sud,

-il relativo plesso Scuola Primaria *B. Caccin* assegnato al I.C. Sottomarina Nord,

-il relativo plesso Scuola Secondaria I grado *Galileo Galilei* assegnato all'I.C. Sottomarina Nord (**doc. n. 6**).

5)Ai sensi dell'art. 45, commi 17 e 19, del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2022/2025 (**doc. n. 7**), “*nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento... (omissis)...confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine*



*dell'individuazione del personale perdente posto¹, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.(omissis).....L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, **in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento²**".*

6) Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del dimensionamento degli istituti comprensivi di Chioggia, la ricorrente ha espresso, ai sensi dell'art. 45, comma 19 CCNI-Mobilità, come prima preferenza l'I.C. Sottomarina Sud e come seconda preferenza l'I.C. Sottomarina Nord (**doc. n. 8**).

7) In data 7.2.2024 il Dirigente Scolastico dell'I.C. n. 5 di Chioggia ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria unica di cui al sopra citato art. 45, comma 17, CCNI-Mobilità (doc. n. 9).

Come si può constatare dalla lettura del documento, la ricorrente e altre due dipendenti, che fruivano del beneficio dell'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari, sono stati contemplati separatamente dai dipendenti inseriti nella graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto,

1 Il neretto è nostro

2 Il neretto è nostro



la quale è materialmente costituita dall'elenco compreso dalla posizione 1 alla posizione 11 (cfr. **doc. n. 9**).

8)A seguito di un reclamo presentato da altro dipendente inserito nella suddetta graduatoria unica, in data 07.02.2024 (**doc. n. 10**), nonché in conseguenza di una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Generale, del 14.02.2024, che sembra aderire al contenuto del reclamo (**doc. n. 11**), l'amministrazione **ha rettificato la medesima graduatoria inserendo la ricorrente nella graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto, ponendola in posizione 12 (doc. n. 12).**

La **motivazione** della rettifica consiste nella considerazione secondo la quale la dipendente Zennaro **non potrebbe fruire della esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, per la ragione che, essendo legata da rapporto di affinità con il disabile, non potrebbe godere delle precedenza di cui ai punti I, III, IV, VII del comma 1 dell'art. 40 CCNI-Mobilità 2022/2025 (doc. n. 7), che danno titolo alla suddetta esclusione, ai sensi del comma 2 del citato art. 40.**

9)A seguito della posizione attribuitale nella suddetta graduatoria, la Sig.ra Zennaro è stata assegnata all'I.C. Sottomarina Nord (**doc. n. 1, pag. 14**).

10)Il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente alla esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio appare illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

11)L'art. 40, comma 2, del C.C.N.I., concernente la mobilità del personale ATA



per il triennio 2022/2025, stabilisce che “*i beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio*” (**doc. n. 7**): ne consegue che i beneficiari sopra indicati sono esclusi a priori dai trasferimenti d'ufficio che si operano in caso di contrazione dell'organico dell'istituzione scolastica.

Il punto IV del comma 1 del suddetto art. 40, con esplicito richiamo dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, prevede la precedenza nelle operazioni di trasferimento all'interno del comune e della provincia a favore dei congiunti del disabile in situazione di gravità: essa compete specificamente

-ai genitori del disabile

-oppure, quando entrambi i genitori siano inabili, anche ad uno dei fratelli o sorelle conviventi con il disabile

-e, in via successiva, ancora al coniuge del disabile e al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile.

Effettivamente, il suddetto punto IV non prevede un diritto di precedenza, nelle operazioni di trasferimento all'interno del comune o della provincia (così come tra province diverse), per l'assistenza del disabile da parte dell'affine: infatti, il successivo art. 41, comma 1, precisa esplicitamente che “*il personale ATA (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità*” (**doc.**



n. 7).

Anche il nuovo C.C.N.I. in materia di mobilità per il triennio 2025/2028, sottoscritto in data 29.01.2025, introduce **le medesime disposizioni** con l'art. 40, comma 1 punto IV, comma 2 e art. 41 comma 1 (**doc. n. 13**).

Dalle norme sopra citate deriva che la contrattazione collettiva non contempla l'esclusione dell'affine, che assiste il disabile in situazione di gravità, dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.

12) La mancata previsione dell'affine, di cui sopra, appare in radicale contrasto con il coordinato disposto dei commi 5 e 3 dell'art. 33 L. n. 104/1992: secondo tale disposizione, infatti, il lavoratore che assiste il disabile in situazione di gravità, di cui sia affine entro il secondo grado, “non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

A questo riguardo, da un lato va osservato che ai sensi dell'art. 40, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 11 D.Lgs. 75/2017, nella materia della mobilità “la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”; dall'altro, va rilevato che il coordinato disposto dei commi 5 e 3 dell'art. 33 L. 104/92, sopra citato, costituisce indubbiamente norma speciale rispetto alla disciplina generale in materia di mobilità stabilita dalla contrattazione collettiva in relazione al personale ATA della scuola statale: **ne consegue che la contrattazione collettiva relativa al personale ATA non può derogare al coordinato disposto dei commi 5 e 3 dell'art. 33 L. 104/92.**



D'altro canto, è opportuno sottolineare che il coordinato disposto dei commi 5 e 3 più volte citato, secondo il quale il lavoratore che assiste il disabile in situazione di gravità, di cui sia affine entro il secondo grado, “non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, presenta, di per sé, un contenuto che in modo molto preciso e inequivocabile non prevede eccezioni.

Sulla base di quanto si qui esposto, è da ritenere che il C.C.N.I. in materia di mobilità del personale della scuola per il triennio 2022/2025, così come quello per il futuro triennio 2025/2028, sia illegittimo nella parte in cui, in relazione al personale ATA, non prevede anche per l'affine entro il secondo grado, che assiste il disabile in situazione di gravità, il diritto all'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari, e quindi **consente arbitrariamente, con tale omissione, il trasferimento d'ufficio del lavoratore suddetto, qualora diventi perdente posto.**

Ne consegue che nella fattispecie concreta che forma oggetto del presente giudizio, è da ritenere che la ricorrente, in disapplicazione *in parte qua* del CCNI sulla mobilità, abbia il diritto alla esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.

00000

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori chiede che il Tribunale Ordinario di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito



-**Accertarsi e dichiararsi** il diritto della ricorrente alla esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio;

-Con rifusione delle spese di lite, comprensive del contributo unificato di iscrizione a ruolo (€ 259,00) e dei compensi spettanti ai difensori.

00000

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R.115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

00000

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni nell'ambito del presente procedimento, si indicano i seguenti indirizzi:

PEC: marco.cini@ordineavvocatipadova.it; FAX: 049661056;

PEC: stefano.bellon@ordineavvocatipadova.it ; FAX: 0498761026;

00000

Si produce:

- 1)Stato matricolare della ricorrente;
- 2)documentazione presentata all'amministrazione ai fini dell'art. 33, comma 3, L.104/92;
- 3)estratto dell'atto di nascita della ricorrente e attestato di stato di famiglia;
- 4)certificato di matrimonio di Zennaro Nadia e Veronese Pietro;
- 5)decreto del Direttore Formazione e Istruzione i- Regione Veneto n. 1627/2023;



- 6)allegato A al D.D. n. 1627/2023;
- 7)estratto dal C.C.N.I. in materia di mobilità del personale della scuola per il triennio 2022/2025;
- 8)comunicazione della ricorrente circa “preferenza istituto di servizio per l'a.s. 2024/25”;
- 9)graduatoria unica ex art. 45, comma 17, CCNI Mobilità-prima versione;
- 10)reclamo avverso graduatoria unica;
- 11)comunicazione USR Veneto del 14.02.2024;
- 12)graduatoria unica ex art. 45, comma 17, CCNI Mobilità-seconda versione;
- 13)estratto dal C.C.N.I. in materia di mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028.

Padova-Venezia, 03 febbraio 2025

Avv. Stefano Bellon

Avv. Marco Cini

